



Venezia, 30-08-2010

nr. ordine 193

Prot. nr. 95

Al Sindaco Giorgio Orsoni

e per conoscenza

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Capo di Gabinetto del Sindaco

Ai Capigruppo Consiliari

Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE

Oggetto: Palazzo Ducale – Convenzione quadro di sponsorizzazione tra Comune di Venezia e Dottor Group S.p.A.
– Interventi da assumere

Tipo di risposta richiesto: in Consiglio

Premesso

- che con Convenzione del 10.3.1924 lo Stato italiano concedeva in uso al Comune di Venezia il Palazzo Ducale ed il fabbricato delle Vecchie Prigioni;
- che suddetta Convenzione, a tutt'oggi vigente, vincola (art. 2) il Comune di Venezia a mantenere "il Palazzo Ducale nelle stesse decorose e proprie condizioni nelle quali attualmente si trova [1924, nda] e cioè sgombero di oggetti e mobili che in qualsivoglia guisa possano alterarne la severa bellezza e maestà, mascherarne i pregi, le pitture ed ogni altra particolarità interessante l'arte e la storia";
- che, ancora, detta Convenzione, al medesimo articolo, fa "divieto al Comune di Venezia di destinare il Palazzo Ducale a sedute, feste, concerti e di installarvi uffici e istituzioni di qualsiasi natura;
- che l'art. 7 (Sanzioni) della Convenzione prevede che "Qualora il Comune contravvenga a quanto previsto e prescritto nella presente convenzione [...] la convenzione stessa sarà immediatamente revocabile con motivato decreto del Ministero delle Finanze su proposta e concerto dell'Istruzione [Ministeri allora competenti, nda]. Contro tale provvedimento non sarà ammesso alcun ricorso".

Rilevato

- che nel 2008 il Comune di Venezia ha sottoscritto con Dottor Group S.p.A. Convenzione quadro di sponsorizzazione, in forza della quale l'Amministrazione Comunale ha autorizzato (clausola 4) la società ad utilizzare in esclusiva le impalcature ed i lavori del cantiere in oggetto per la promozione dell'immagine, del prodotto e/o del marchio di soggetti terzi;
- che, inoltre (cfr. ancora clausola 4) della Convenzione), il Comune ha autorizzato Dottor Group S.p.A. ad utilizzare le sale del Palazzo Ducale ed i cortili per attività che includano almeno (sic):
 - a. fino ad un massimo di n. 15 eventi importanti (come ad esempio cene a Palazzo Ducale);
 - b. 15 eventi minori all'interno delle sale [...];
- che la clausola 5) della Convenzione prevede che: "La Dottor Group S.p.A. ha pertanto la facoltà di sottoscrivere con soggetti terzi i relativi contratti di sponsorizzazione, direttamente o a mezzo di intermediari e di svolgere o far svolgere tutte le attività connesse o collegate con la realizzazione di queste attività di promozione";
- che la clausola 6) della Convenzione prevede che "Detti contratti [di sponsorizzazione, nda] verranno sottoscritti direttamente da Dottor Group S.p.A. senza bisogno di preventiva autorizzazione del Comune";

Considerato

- che il Comune di Venezia ha sottoscritto detta Convenzione quadro di sponsorizzazione con Dottor Group S.p.A. senza previa individuazione del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica;
- che tuttavia, a seguito dell'abrogazione del Decreto Legislativo 30/2004 (Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali) ad opera dell'art. 256 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è venuta meno la disciplina derogatoria fino ad allora valevole per le sponsorizzazioni culturali e che, pertanto, con riferimento ai contratti di sponsorizzazione ed ai contratti a questi assimilabili, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 163/2006, la scelta del contraente deve avvenire mediante procedura ad evidenza pubblica, così come richiesto dai principi generali del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea ed in ossequio ai principi di trasparenza, efficacia ed efficienza ai quali la Pubblica

Amministrazione deve informare la propria attività;

Atteso

- che con lettera del 25.1.2008 (Prot. Comune di Venezia 2008.0056443 del 7.2.2008) l'Agenzia del Demanio - Filiale del Veneto, a firma del proprio Direttore, su richiesta del Comune di Venezia del 15.1.2008, autorizzava l'affidamento, tra altro, della gestione di Palazzo Ducale alla (allora) costituenda Fondazione Musei Civici di Venezia;

- che tuttavia, al contempo, l'Agenzia del Demanio precisava al Comune di Venezia che l'affidamento in gestione lasciava - e lascia - immutati i rapporti scaturenti, tra altro, dall'atto di Concessione del 10.3.1924, e che pertanto immutati rimangono gli obblighi che il Comune di Venezia è chiamato ad assolvere in virtù della Convenzione del 10.3.1924 (e della Convenzione del 12.8.1921);

- che l'Agenzia del Demanio concludeva la propria lettera al Comune di Venezia come segue: "Si richiama, pertanto, l'osservanza delle predette prescrizioni, in particolare in ordine alla convocazione del Comitato tecnico amministrativo di Palazzo Ducale, il quale, come dichiarato dalla Soprintendenza [Prot. N. 744/2007 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Venezia e Laguna, nda], non opera più dal 2004 malgrado le molteplici richieste di riunione".

Il sottoscritto Consigliere Interroga il Signor Sindaco

1) al fine di sapere se ritenga opportuno o meno intervenire quanto prima in relazione alla Convenzione Quadro sottoscritta tra Comune di Venezia e Dottor Group S.p.A. e, posto in essere ogni adempimento necessario teso a depotenziarla, provvedere senza indugio, così come prescritto dalla normativa suriportata, all'esperimento di procedura ad evidenza pubblica volta all'individuazione del contraente privato con il quale sottoscrivere convenzione quadro di sponsorizzazione o vincolo contrattuale a questa assimilabile;

2) se, nelle more e/o comunque, non ritenga necessario intervenire sulla Convenzione Quadro sottoscritta tra Comune di Venezia e Dottor Group S.p.A. in quanto le previsioni ivi contenute in punto uso di Palazzo Ducale risultano porsi in contrasto con gli obblighi che disciplinano il rapporto concessorio Stato italiano/Comune di Venezia, il che potrebbe prefigurare financo la revoca della concessione, con ogni conseguente esiziale ricaduta per il Comune di Venezia ed i propri Enti strumentali, tra i quali la Fondazione Musei Civici di Venezia;

3) al fine di sapere se egli, in via più generale, intenda provvedere, in relazione al vincolo contrattuale con l'attuale e con il designando contraente privato, alla definizione di modalità di controllo assai più stringenti di quelle odierne, così da non lasciare discrezionalità pressoché assoluta - come è allo stato - al contraente privato nel sottoscrivere accordi con soggetti terzi, che potrebbero compromettere il rapporto concessorio del Comune con lo Stato italiano, e se non intenda, sempre in relazione a ciò ed in riferimento alla pubblicità che letteralmente avvolge ampie parti esterne di Palazzo Ducale e degli immobili ad esso "pertinenziali", così pregiudicandone la fruizione, definire con la Soprintendenza, competente ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), un protocollo d'intesa o atto di analoga portata volto a predefinire dimensioni, immagini e colori delle pubblicità che "fasciano" Palazzo Ducale, così da ridurre quanto più possibile l'impatto (spesso inquinamento) visivo e garantire l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione di Palazzo Ducale e degli immobili a questo correlati;

4) al fine di sapere quali iniziative intenda porre in essere, per quanto di propria competenza, volte a convocare quanto prima il Comitato tecnico amministrativo di Palazzo Ducale, così come sollecitato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesistici di Venezia e Laguna e dall'Agenzia del Demanio - Filiale del Veneto.

Jacopo Molina